



COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N° 2 Del 01/07/2026

AREA POLIZIA LOCALE, SUAP E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE FINALIZZATE A TUTELARE IL DECORO, LA VIVIBILITÀ URBANA, LA TRANQUILLITÀ E IL RIPOSO DEI RESIDENTI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/200

IL SINDACO

PREMESSO che

- la locale Stazione Carabinieri ha effettuato diversi interventi a seguito di segnalazione di cittadini relative a schiamazzi notturni molesti da parte di gruppi di ragazzi che si ritrovano sino a tarda ora in varie piazze e luoghi di Cerro al Lambro e della frazione di Riozzo, con particolare riguardo ai parchi cittadini;
- ulteriori numerose segnalazioni relative a schiamazzi, disturbo della quiete pubblica e atti antisociali sono pervenute, via social, mail ed anche telefonicamente presso gli uffici della Polizia Locale;

CONSIDERATO che il fenomeno degli assembramenti serali e notturni nelle piazze e nelle strade comunali e all'interno dei parchi pubblici, sia nel capoluogo che nella frazione di Riozzo, degli schiamazzi notturni, del consumo di bevande alcoliche anche da parte di minorenni, degli atti vandalici e del danneggiamento del patrimonio pubblico, in particolar modo nel periodo estivo, presenta carattere attuale, diffuso e reiterato, interessa tutte le zone del territorio comunale, con particolare incidenza nelle aree verdi e nei parchi cittadini, e incide negativamente sul decoro urbano, sul diritto al riposo e sulla salute dei residenti;

CONSIDERATO che il fenomeno degli assembramenti serali e notturni nelle piazze e nelle strade comunali e all'interno dei parchi pubblici, degli schiamazzi notturni, del consumo di bevande alcoliche anche da parte di minorenni, degli atti vandalici e del danneggiamento del patrimonio pubblico, in particolar modo nel periodo estivo, presenta carattere attuale, diffuso e reiterato, interessa tutte le zone del territorio comunale e incide negativamente sul decoro urbano, sul diritto al riposo e sulla salute dei residenti, tutelata dalla normativa vigente;

RILEVATO che

- per il contrasto a tale fenomeno l'ordinamento attualmente non dispone di strumenti normativi ordinari sufficientemente dissuasivi tali da poter intervenire proficuamente e rendere incisive le attività di controllo al fine di debellare definitivamente questo fenomeno
- risulta pertanto necessario adottare misure temporanee e proporzionate finalizzate alla prevenzione di comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio alla sicurezza urbana, alla civile convivenza e alla fruibilità degli spazi pubblici e la realizzazione di un rinnovato

equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata, senza cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;

- si ritiene di dover privilegiare, in questa rilevata contrapposizione, il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente documentate negli atti istruttori e creando le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e della esigenza di tranquillità delle persone;

Ritenuto, quindi, sia opportuno adottare, in via temporanea e con riserva in seguito di ogni più appropriata iniziativa, un provvedimento che disponga sino al 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe, atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità e urgenza, che dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, come segue:

1. il divieto nelle piazze, nelle strade e in tutti i parchi pubblici comunali di stazionamento e trattenimento di persone o gruppi di persone quando determinino schiamazzi o emissioni sonore idonee a disturbare la quiete pubblica, consumino bevande alcoliche, attuino comportamenti contrari al decoro urbano, ostacolino la libera fruizione delle aree medesime;
2. il divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli e alle attività autorizzate di somministrare di vendere per asporto, anche mediante distributori automatici, bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro;
3. il divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli e alle attività autorizzate di diffusione di emissioni sonore amplificate percepibili all'esterno dei locali. E' consentita esclusivamente la diffusione di musica di accompagnamento all'attività di somministrazione purché mantenuta a volume tale da non risultare percepibile all'esterno del locale;
4. la vendita per asporto è consentita esclusivamente in contenitori di plastica, carta o lattina;
5. il divieto di consumo di alcolici e di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro nelle aree pubbliche;
6. il divieto di utilizzo di apparecchi sonori, casse bluetooth, amplificatori, diffusori musicali e simili;
7. il divieto di giochi e attività rumorose notturne, uso di skateboard, palloni e attività analoghe;
8. l'obbligo per gli esercenti interessati di esporre copia della presente ordinanza in luogo visibile al pubblico e di adottare ogni misura organizzativa idonea a prevenire il consumo di bevande in contenitori vietati nelle aree interessate

CONSIDERATO che la quiete costituisce una condizione necessaria affinché sia garantita la salute che dev'essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui, per il principio di sussidiarietà, i Comuni, "come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività" (art. 32 Cost.);

TENUTO CONTO che tra le competenze del Sindaco rientrano specificamente quelle di tutelare il decoro e la vivibilità urbana, *con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche di asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*, come sancito dall'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 30 marzo 2001 n. 125 in materia di "alcohol e problemi alcohol correlati";

VISTO il D.L. n. 14/2017, convertito in L. 48/2017;

ORDINA

La premessa narrativa, che s'intende qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dalla pubblicazione della presente ordinanza sino al 31 dicembre 2026 dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo:

1. il divieto nelle piazze, nelle strade e in tutti i parchi pubblici comunali di stazionamento e trattenimento di persone o gruppi di persone quando determinino schiamazzi o emissioni sonore idonee a disturbare la quiete pubblica, consumino bevande alcoliche, attuino comportamenti contrari al decoro urbano, ostacolino la libera fruizione delle aree medesime;
2. il divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli e alle attività autorizzate di somministrare di vendere per asporto, anche mediante distributori automatici, bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro;
3. il divieto agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai circoli e alle attività autorizzate di diffusione di emissioni sonore amplificate percepibili all'esterno dei locali. E' consentita esclusivamente la diffusione di musica di accompagnamento all'attività di somministrazione purché mantenuta a volume tale da non risultare percepibile all'esterno del locale;
4. la vendita per asporto è consentita esclusivamente in contenitori di plastica, carta o lattina;
5. il divieto di consumo di alcolici e di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro nelle aree pubbliche;
6. il divieto di utilizzo di apparecchi sonori, casse bluetooth, amplificatori, diffusori musicali e simili;
7. il divieto di giochi e attività rumorose notturne, uso di skateboard, palloni e attività analoghe;
8. l'obbligo per gli esercenti interessati di esporre copia della presente ordinanza in luogo visibile al pubblico e di adottare ogni misura organizzativa idonea a prevenire il consumo di bevande in contenitori vietati nelle aree interessate

AVVERTE

l'inosservanza delle prescrizioni dettate con la presente ordinanza costituisce illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis, c.1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 250,00 e comporta l'immediata cessazione del comportamento pregiudizievole e l'allontanamento dall'area;

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio del Comune;

COMUNICA

che è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle ulteriori sanzioni, civili e penali, previste dall'ordinamento.

Che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto *ovvero*, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cerro al Lambro, 01/07/2026

Il Sindaco

Gianluca Di Cesare / ArubaPEC S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente